



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
Provincia di Roma

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 0017 del 07/08/2012
----------------------------

Allegati (Si)

**OGGETTO**

Imposta municipale propria (I.M.U.)- Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 2012

Il Giorno sette del mese Agosto dell'anno duemiladodici alle ore 16.00 e seguenti presso questa sede comunale, convocati in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione - con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione e' stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la presidenza il <b>Consigliere</b>	<b>COLACCHI MAURIZIO</b>
Assistito dal	<b>SECRETARIO GENERALE Fusco Dott.ssa Roberta</b>

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti ed assenti:

Presenti	Assenti
MONACHESI MILVIA	TOTI MARTA
COLACCHI MAURIZIO	
MOIANETTI GIACOMO	
BAVARO CRISTIANO	
ZEGA MASSIMO	
CERINO EMANUELA	
BRUNI ALESSIA	
BUCCI PAOLO	
GASPERINI PAOLO	
DE ANGELIS ALBERTO	
<b>Totale 10</b>	<b>Totale 1</b>

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, della quale da' lettura.

Vengono nominati scrutatori Cerino Emanuela - Bruni Alessia - Gasperini Paolo

Dopo l'appello entra il Consigliere Toti Marta = Presenti n. 11



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
Provincia di Roma

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014; dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale:

" è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;

" conferma la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 nonché la potestà regolamentare già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 per effetto dell'espresso richiamo effettuato a tal norma ad opera del combinato disposto di cui all'articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all'articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

0 Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 7/08/2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

" il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

" l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

" aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

" aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

" aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

" detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
**Provincia di Roma**

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Valutato in €1.300.000,00 il gettito dell'IMU ad aliquote di base;

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito di € 1.940.000,00;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito aumentando al massimo l'aliquota di base per tutti gli immobili diversi dalla prima abitazione, tranne che per gli immobili concessi in uso gratuito e le aree edificabili ;

Ritenuto di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota ridotta abitazione principale.....	0,4 %
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale.....	0,2 %
Aliquota ordinaria.....	1,06%
Aliquota ordinaria ridotta per le aree edificabili.....	0,76%



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
**Provincia di Roma**

Aliquota ordinaria ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il proprietario e l'utilizzatore siano residenti nel comune di Castel Gandolfo, e che tale condizione risulti dal 1 gennaio dell'anno di imposizione.....0,46%

Detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

0 Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19/02/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Con voti favorevoli	<b>8</b>	voti contrari	<b>3</b>	Astenuti	<b>0</b>	Espr.in forma pales
		<b>Toti Marta-Gasperini Paolo-De Angelis Alberto</b>				



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
**Provincia di Roma**

**DELIBERA**

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012:

Aliquota ridotta abitazione principale.....	0,4 %
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale.....	0,2 %
Aliquota ordinaria.....	1,06%
Aliquota ordinaria ridotta per le aree edificabili.....	0,76%
Aliquota ordinaria ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il proprietario e l'utilizzatore siano residenti nel comune di Castel Gandolfo, e che tale condizione risulti dal 1 gennaio dell'anno di imposizione.....	0,46%

Detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

3. di stimare in € 1.940.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

In considerazione dell'urgenza, il Presidente pone a votazione per alzata di mano la proposta di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile

Con voti favorevoli	<b>8</b>	Voti contrari	<b>3</b>	Astenuti	<b>0</b>	Espr.in forma pales
		<b>Toti Marta-Gasperini</b> <b>Paolo-De Angelis</b> <b>Alberto</b>				

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000

Letto, confermato e sottoscritto	
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO <b>Colacchi Maurizio</b>	<b>F.to</b> IL SEGRETARIO GENERALE <b>Fusco Dott.ssa Roberta</b>

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal <b>11/09/2012</b>	
il MESSO COMUNALE <b>Frasì Claudio</b>	<b>F.to</b> IL SEGRETARIO GENERALE <b>Fusco Dott.ssa Roberta</b>



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
**Provincia di Roma**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/08/2012 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

**F.to**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Fusco Dott.ssa Roberta**

La presente e' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.  
li, **11/09/2012**

**IL RESPONSABILE  
dr.ssa Roberta Fusco**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL **07/08/2012**  
UFFICIO PROPONENTE **RAGIONERIA**

**OGGETTO**

Imposta municipale propria (I.M.U.)- Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 2012

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000  
Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che testualmente recita:

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei servizi, il parere espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata.

**data**

31/07/2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Corradi Gabriella**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

**data**

31/07/2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Corradi Gabriella**